

COMUNE DI GANDINO

(Provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L' ATTRIBUZIONE DEL
RIMBORSO DELLE SPESE
EFFETTUATE E DELLE INDENNITÀ
DI MISSIONE AL SINDACO, AGLI
ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI
COMUNALI**

Art. 1 Rimborso di spese ed indennità di missione

Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e l'indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1 - primo comma - e dall'art. 3 - primo e secondo comma - della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A) allegata alla medesima legge, come successivamente modificata, nel caso di svolgimento di incarichi connessi alla carica rivestita nell'ambito del territorio regionale quando la durata dell'incarico non si prolunghi oltre la giornata.

Le spese di viaggio devono essere documentate.

L'Amministratore, ove lo ritenga opportuno, è autorizzato dalla Giunta Comunale all'uso del proprio mezzo di trasporto; allo stesso, quindi, va liquidata l'indennità chilometrica stabilita dall'art. 15 della legge n. 836/73, come modificata dall'art. 8 della L. n. 417/78 e con l'applicazione dell'art. 9 della stessa L. n. 417/78 e dell'art. 5 del D.P.R. n. 513/78. A tal fine, e comunque prima dell'inizio della missione, l'Amministratore dovrà rilasciare apposita dichiarazione sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso, salvo che sia stato disposto a quanto previsto dall'art. 23 della L. n. 816/85.

Art. 2 Rimborso delle spese effettive

Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute, con esclusione della indennità di missione nei seguenti casi:

- a) svolgimento di incarichi connessi alla carica rivestita fuori del territorio regionale;
- b) partecipazione a convegni e congressi anche in ambito provinciale o regionale qualora la durata sia superiore alla giornata.

Le spese sostenute, per essere ammesse al rimborso, devono essere regolari ai fini fiscali qualora trattasi di fatture o ricevute, mentre le spese attinenti ai trasporti urbani, extraurbani, ferroviari o aerei devono essere comprovate da regolari biglietti.

Art. 3 Liquidazione delle spese effettive o delle indennità di missione

Alla liquidazione del rimborso delle spese effettive o delle indennità di missione provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e di una dichiarazione sulla durata della missione.

Art. 4 Anticipazioni

L'amministratore, prima dell'inizio dell'incarico da svolgere fuori del territorio comunale, può richiedere l'anticipazione fino a 2/3 della presunta spesa da sostenere ovvero della presunta indennità di missione.

Al termine di ciascun incarico l'Amministratore è tenuto a presentare il rendiconto delle spese sostenute, corredato dai documenti giustificativi.

Art. 5 Rimborso spese al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri residenti fuori dal comune

Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri residenti fuori dal Comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale o delle Commissioni Consiliari di cui fan parte, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Qualora l'Amministratore usi il proprio automezzo, si applica il dispositivo dell'ultimo comma del precedente art. 2.

Art. 6 Altre ed eventuali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme statali vigenti in materia di indennità di missione e di rimborso di spese effettivamente sostenute.